

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

Sezione Lavoro

**Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c.**

**con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.**

Per DI BELLA SEBASTIANO, nato ad Acireale (CT) il 05/10/1980, residente a Caltagirone (CT) in Via delle Balatazze n. 131, c.f. DBLSST80R05A028T, elettivamente domiciliato a Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN 66L10 F210G; p.e.c.: *vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*; fax 0933/350000), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo alla causa n. 11062/2022 RGL Tribunale di Catania;

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA, in persona del Dirigente pro tempore, con sede a Catania in Via P. Mascagni n. 52;

RESISTENTI

e nei confronti dei

controinteressati attualmente inseriti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Catania, Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia;

avverso

l'ordinanza cautelare pubblicata il 31.03.2023, comunicata in pari data, emessa dalla dott.ssa R. Nicosia nella causa n. 11062/2022 RGL Tribunale di Catania.



\* \* \* \* \*

Mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., il dott. Sebastiano Di Bella ha convenuto innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Catania, affinché, previo accertamento del suo diritto alla valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado conseguito presso l'Università degli Studi di Catania alla stregua dei titoli acquisiti tramite i percorsi di specializzazione previsti dal DM n. 249/2010 nonché delle certificazioni informatiche PEKIT Digital Lessons e PEKIT Expert in suo possesso, fosse ordinato alle amministrazioni resistenti di attribuire al ricorrente i corrispettivi punteggi di cui alla Tabella A/7 allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, e di collocarlo nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze, Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia, nella nuova posizione corrispondente al punteggio così acquisito, nonché di conferire al dott. Di Bella, in base a tale punteggio, la supplenza nella Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia, in una delle scuole per le quali la stessa ha espresso la sua preferenza nell'istanza di partecipazione, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alle procedure informatiche di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, presentata il 31.05.2022.

A fondamento della sua domanda, il dott. Di Bella ha esposto:

a) che, dopo aver conseguito, in data 23.07.2007, la laurea in Scienze dell'Educazione indirizzo Esperti nei Processi di Formazione presso l'Università di Catania (**doc. 1 ricorso**), in data 3.12.2015, il Diploma di Perfezionamento post Laurea in Neuro-pedagogia clinica presso l'Università degli Studi di Catania (**doc. 2 ricorso**), e, in data 28.02.2018, il Master di 1 livello "Disturbi specifici dell'apprendimento" presso I.CO.TE.A - ente accreditato dal MIUR e dal Ministero della Giustizia (**doc. 3 ricorso**), nel mese di Dicembre 2021, è stato



ammesso, previo superamento della prova selettiva, al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola Secondaria di II Grado, tenuto presso l'Università degli Studi di Catania;

**b)** che, nelle more del conseguimento della specializzazione, in data 31.05.2022, ha presentato in modalità telematica l'istanza (**doc. 4 ricorso**) per partecipare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alle procedure informatiche di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, di cui all'articolo 4, co. 6 e 8, della Legge 3 maggio 1999, n. 124;

**c)** che, in particolare, il ricorrente, dopo aver dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dall'art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (**doc. 5 ricorso**) ed indicato i titoli accademici e culturali diversi dal titolo di accesso in base ai quali viene conferito il punteggio ai fini della collocazione in graduatoria, ha chiesto contestualmente di essere inserito nelle seguenti Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze:

- i)* Scuola Secondaria II Grado, II Fascia, nella Classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane;
- ii)* Posto di Sostegno, I Fascia, nella Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado;
- iii)* Personale Educativo, II Fascia.

**d)** che il ricorrente, non avendo ancora conseguito il titolo di accesso per il sostegno alla data di presentazione della domanda, si è avvalso della possibilità, contemplata dall'art. 7, co. 4, lettera e), dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022, di essere inserito con riserva nella prima fascia a condizione di conseguire la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio



2022;

e) che, in data 15.07.2022, avendo conseguito la specializzazione il 14.07.2022 (**doc. 6 ricorso**), ha presentato istanza per lo scioglimento della riserva (**doc. 7 ricorso**);

f) che, nel compilare tale istanza, il dott. Di Bella, dopo aver indicato, nella Sezione A.1, di aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado presso l'Università degli Studi di Catania, per mero errore materiale, ha omissso di compilare la Sezione A.2, nella quale avrebbe dovuto specificare che il titolo di specializzazione era stato conseguito tramite il percorso previsto dal DM n. 249/2010 (cfr. **doc. 8 ricorso**, domanda presentata da altro aspirante che ha compilato la Sezione A2);

g) che il dott. Di Bella si è anche avveduto che, già nella domanda di inserimento nella GPS per la classe di concorso ADSS, aveva omissso di indicare di essere in possesso dei titoli PEKIT Digital Lessons e PEKIT Expert (**doc. 9 e 10 ricorso**), sebbene questi fossero stati indicati nelle domande di inserimento nelle GPS sia per la Scuola Secondaria II Grado, II Fascia, nella Classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane, sia per il Personale Educativo, II Fascia;

h) che l'omessa compilazione della Sezione A.2 dell'istanza per lo scioglimento della riserva ha precluso al ricorrente di ottenere, in aggiunta al punteggio attribuito per il voto di specializzazione e per i titoli culturali in suo possesso, gli ulteriori 12 punti previsti nella tabella A/7, Sez. A.2 (**doc. 11 ricorso**), allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, proprio per coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione tramite il percorso previsto dal DM n. 249/2010;

i) che, allo stesso modo, l'omessa indicazione dei titoli culturali PEKIT Digital Lessons e PEKIT Expert ha precluso al ricorrente di ottenere il punteggio aggiuntivo di 0,5 punti previsto nella citata tabella A/7 alla Sez. B.17 per ciascuna delle due certificazioni informatiche in suo possesso;



**l)** che, di conseguenza, nella graduatoria nella Classe di Concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia, pubblicata il 26.08.2022 (**doc. 12 ricorso**), il dott. Di Bella è stato collocato nella posizione n. 1389 con 32,00 punti, di cui 24,00 punti per il titolo di specializzazione e 8,00 punti per i titoli culturali diversi dal titolo di accesso (cfr. pag. 37 Graduatoria);

**m)** che il ricorrente, il 6.08.2022, il 29.08.2022 e, infine, l'11.10.2022, ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania, tre istanze di rettifica in autotutela del punteggio conferitogli (**doc. 13, 14 e 15 ricorso**), chiedendo espressamente il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 12 punti previsto per il titolo di specializzazione conferito dall'Università degli Studi di Catania tramite il percorso di cui al DM n. 249/2010 e quello di 1 punto per le due certificazioni informatiche sopra indicate;

**n)** che le istanze di rettifica presentate dal dott. Di Bella non hanno avuto alcun esito, così come la richiesta di appuntamento inviata tramite pec dell'8.08.2022 (**doc. 16 ricorso**);

**o)** che, in data 15 Agosto 2022, il dott. Di Bella, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 12, co. 3, O.M. n. 112/2022, ha indicato, con preferenza analitica, tutte le sedi di organico della provincia di Catania relative a ciascun grado di istruzione richiesto ed il tipo di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche o spezzone) (**doc. 16 bis ricorso**);

**p)** che, nelle date del 7 Ottobre, del 13 Ottobre, del 27 Ottobre e, infine, del 7 Novembre 2022, l'Ambito Territoriale di Catania ha pubblicato, anche per la classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia, gli elenchi dei docenti inseriti nelle GPS destinatari delle proposte di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 (**doc. 17 - 18 - 19 - 20 ricorso**);

**q)** che il dott. Di Bella non è stato inserito in nessuno di questi elenchi dato che il punteg-



gio più basso vantato dai docenti destinatari delle proposte di contratto è stato pari a 45,00 punti.

Sebbene il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti siano stati notificati al Ministero dell'Istruzione nonché, ex art. 150 c.p.c., anche ai controinteressati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Catania, Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia, i convenuti sono rimasti contumaci.

Infine, con l'ordinanza che si avversa, il Giudice di prima istanza ha accolto parzialmente il ricorso cautelare proposto dal dott. Di Bella, disponendo che l'Amministrazione Scolastica provveda per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 a rettificare il punteggio ascritto al ricorrente per le GPS classe di concorso ADSS–Sostegno Scuola Secondaria II Grado Prima Fascia, riconoscendo al ricorrente il punteggio relativo ai titoli PEKIT DIGITAL LESSON e PEKIT ESPERT, ma rigettando le altre domande proposte e compensando per intero le spese legali.

Sennonché, l'ordinanza reclamata è affetta da ingiustizia e deve essere riformata per le ragioni che di seguito si espongono.

## DIRITTO

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), finalizzate al conferimento di incarichi a tempo determinato per il biennio 2022/2023, sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal Decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020, e disciplinate, in relazione al biennio in esame, dalla già citata Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 Maggio 2022.

L'art. 3, co. 10, Ordinanza cit., stabilisce che le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazio-



ne sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

- i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Il dott. Di Bella, proprio perché è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado, è stato inserito nella relativa graduatoria provinciale nella Prima Fascia.

Tuttavia, il ricorrente, per un errore materiale commesso al momento della presentazione dell'istanza di scioglimento della riserva, non ha compilato la Sezione A.2 dell'istanza medesima, omettendo così di specificare di aver conseguito il titolo di specializzazione tramite il percorso formativo previsto dall'art. 13 DM n. 249/2010, ovvero tramite un corso universitario di formazione che contempla l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprende almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e si articola distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado.

La specificazione richiesta dalla Sezione A.2 avrebbe consentito al ricorrente, in base alla Tabella A/7 allegata all'Ordinanza Ministeriale cit., di aver attribuiti altri 12 punti oltre a quelli legati al voto di specializzazione ed agli altri titoli culturali. Tale punteggio, invece, non può essere attribuito a coloro che hanno conseguito la specializzazione tramite i percorsi formativi prima dell'entrata in vigore del DM n. 249/2010.

Allo stesso modo, al dott. Di Bella non è stato attribuito il punteggio aggiuntivo di un 1



punto perché, sempre per un errore materiale, egli, nella domanda di inserimento nelle GPS di essere, ha ommesso di specificare di essere in possesso anche delle due certificazioni informatiche PEKIT Digital Lessons e PEKIT Expert, sebbene le avesse espressamente indicate nelle apposite sezioni della medesima domanda riservate all'inserimento nelle graduatorie provinciali per la Scuola Secondaria II Grado, II Fascia, nella Classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane, e per il Personale Educativo, II Fascia.

Tuttavia, dalla domanda di inserimento nelle GPS presentata il 31.05.2022 e dalla successiva istanza di scioglimento della riserva presentata in data 14.07.2022, nelle quali i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come dalla documentazione allegata alle istanze di correzione in autotutela presentate nei mesi di Agosto e di Ottobre 2022, si ricava tanto che il ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado presso l'Università degli Studi di Catania al termine di un percorso formativo strutturato secondo quanto previsto dal DM n. 249/2010, quanto che egli è in possesso delle due certificazioni informatiche che, nel complesso, gli avrebbero consentito di aver attribuito un punteggio aggiuntivo di complessivi 13 punti.

In altri termini, in base ai dati acquisiti attraverso la procedura informatizzata ed alla documentazione inviata dal ricorrente, l'Ambito Territoriale di Catania gli avrebbe dovuto attribuire il punteggio previsto dalla Tabella A/7, sezioni A.2 e B.17, perché non sussistevano dubbi né in merito alla provenienza della domanda dal ricorrente né in merito al possesso da parte del dott. Di Bella di tutti i requisiti di partecipazione, sia generici che specifici, e, tra questi ultimi, del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado rilasciato al termine percorso formativo universitario strutturato secondo quanto previsto dal DM n. 249/2010, né, infine, il posses-





so delle indicate certificazioni informatiche.

Peraltro, l'accoglimento delle istanze di correzione in autotutela presentate dal ricorrente non era impedito dalla circostanza che il mancato riconoscimento del punteggio fosse dipeso da un errore commesso dallo stesso dott. Di Bella nella compilazione dell'istanza di scioglimento delle riserva presentata il 15.07.2022, e ciò perché la correzione d'ufficio di errori od omissioni della domanda nel rispetto dei limiti temporali compatibili con le esigenze della pubblica amministrazione risponde ai generali principi di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l'azione amministrativa e costituisce attuazione delle garanzie partecipative previste dalle L. n. 241/1990.

In particolare, si osserva che, da un lato, l'art. 6 della Legge n. 241/1990 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. "soccorso istruttorio" con la finalità di regolarizzare o integrare la documentazione carente, e, dall'altro, che la dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'art. 6 in commento configuri un vero e proprio dovere a carico della pubblica amministrazione, fondato sul principio di partecipazione procedimentale e sul precetto costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, che impedisce l'arresto del procedimento a causa di mere irregolarità o incompletezze.

Il giudice di prima istanza ha fatto applicazione di tali principi, ma solo al fine del riconoscimento del punteggio aggiuntivo legato al possesso delle due certificazioni informatiche PEKIT Digital Lessons e PEKIT Expert.

Precisamente, nell'ordinanza reclamata si legge che *"il ricorrente ha indicato nella domanda di inserimento nelle GPS relativamente alle voci TAB7 –B17 nonché TAB10 –B18 i titoli PEKIT DIGITAL LESSON e PEKIT ESPERT, sicché l'omessa indicazione di essi nella medesima domanda per la classe di sostegno deve ritenersi una mera svista per la quale l'Amministrazione era legittimata ad attivare il soccorso istruttorio al fine di ottenere, una volta tempestivamente e formalmente edotta dell'errore con le apposite segnalazioni inviate dal ricorrente, un mero chiarimento volto a dare certezza dei titoli di*



*chiarati e posseduti da quest'ultimo, sì da superare le discordanze nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di inserimento nelle GPS (tra le tante, T.A.R. Veneto Venezia 11.04.2019 n. 465)”.*

Viceversa, il Giudice del Lavoro ha ritenuto non invocabile il “soccorso istruttorio” con riferimento alla omessa indicazione da parte del ricorrente di aver conseguito il titolo per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a seguito di *“percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato”*.

A parere del Giudice di prima istanza, infatti, *“il soccorso istruttorio non può essere invocato per integrare la domanda, essendo preciso dovere del candidato quello di cooperare con l'Amministrazione nel compilare i moduli fornendo informazioni non reticenti e complete (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 1 luglio 2020, n. 4191), laddove consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (Consiglio di Stato, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815)”*.

Inoltre, nell'ordinanza reclamata si afferma che l'Amministrazione non sarebbe stata nelle condizioni di poter risalire all'originaria natura del titolo di accesso conseguito da Di Bella *né dalla lettura della domanda di inserimento nelle GPS né dalla successiva istanza di scioglimento”* e che non *“vi erano motivi in base ai quali dover chiedere chiarimenti riguardo ad esso, per cui consentire l'ammissione ex post della valutabilità del titolo de quo (...) non si risolverebbe in una mera formale regolamentazione degli atti presentati dal Di Bella rispetto a quanto dallo stesso dichiarato, bensì nella dichiarazione di un nuovo titolo suscettibile di separata ed autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione nei termini di cui alla tabella A/7 allegata alla richiamata OM (v. all. 11) e come tale idoneo sostanzialmente a innovare l'attività selettiva (emblematica, T.A.R. Sardegna Cagliari 21.02.2022 n. 123)”*.

Le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prima istanza non sono condivisibili non solo perché contraddicono le ragioni per le quali lo stesso giudice ha ammesso il “soccorso i-



istruttorio” con riferimento ai titoli informatici, ma anche perché si pongono in contrasto con l’orientamento ormai consolidato in tema di bilanciamento tra l’istituto del “soccorso istruttorio” ed il principio di autoresponsabilità nell’espletamento di procedure selettive informatizzate, alle quali si ascrive la procedura di aggiornamento delle GPS.

Infatti, il soccorso istruttorio si sostanzia in uno strumento che la pubblica amministrazione è chiamata ad utilizzare per integrare o regolarizzare carenze documentali, ai fini della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge alla stessa pubblica amministrazione.

Si tratta di uno strumento attivabile solo nei casi di mere carenze formali, non sostanziali, in quanto nei concorsi pubblici la scelta del migliore o dei migliori candidati *«non può venire pregiudicata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione»* (Cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 12/01/2022, n. 36).

Il soccorso istruttorio, in vero, ha trovato la sua normale collocazione nella disciplina sulla partecipazione, intesa quale principio generale dell’ordinamento giuridico.

Si tratta di un istituto di portata generale, a norma del quale il responsabile del procedimento, nell’assolvere la propria funzione di garante dell’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, nonché esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare l’esibizione di documenti.

In tal modo, il potere istruttorio garantisce la corretta progressione di un procedimento amministrativo e si inserisce all’interno della fase istruttoria del medesimo, in cui la P.A. procede all’acquisizione ed alla valutazione dei dati e degli elementi occorrenti per lo sviluppo del procedimento e la sua conclusione.

Non casualmente, dunque, è annoverato tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collabo-



razione tra la P.A. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e discende, alla stregua di diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento.

Per tali ragioni, secondo il consolidato orientamento in materia, il soccorso istruttorio andrebbe attivato non già quando il candidato si dimentichi di allegare della documentazione, ma quando, in virtù di ciò che è stato allegato, residuino dei margini di incertezza facilmente superabili per l'attribuzione del punteggio.

In altri termini, ciò che caratterizza l'errore materiale «soccorribile» è la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto (Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 24/06/2019, n. 4325).

In questi casi, infatti, gli errori, le omissioni dichiarative e documentali, non alterando in alcun modo il leale confronto competitivo tra i partecipanti ad una procedura selettiva, non possono avere portata espulsiva ed il soccorso istruttorio, rispettando la *par condicio competitiva*, diventa strumento di leale collaborazione e correttezza nei rapporti tra amministrazioni procedente e privati.

Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza più recente, l'attivazione del soccorso istruttorio è, *in primis*, posta a beneficio della stessa amministrazione procedente, nel senso che «Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)» (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19/04/2022, n. 4664).

Il soccorso istruttorio, dunque, costituisce l'estrinsecazione concreta dei suddetti principi e non va considerato come mera facoltà dell'amministrazione, bensì come dovere in capo alla stessa nel relazionarsi con i privati.



I principi appena richiamati consentono di affermare che, nel caso di specie, il “soccorso istruttorio” è certamente applicabile perché, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice del Lavoro, non implicherebbe l’inserimento *“di un nuovo titolo suscettibile di separata ed autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione nei termini di cui alla tabella A/7 allegata alla richiamata OM (v. all. 11) e come tale idoneo sostanzialmente a innovare l’attività selettiva”*, ma sarebbe volto ad emendare un’omissione meramente formale.

Precisamente, la lacuna dell’omessa dichiarazione che il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado fosse stato rilasciato al termine di un percorso formativo universitario strutturato secondo quanto previsto dal DM n. 249/2010 avrebbe potuto essere colmata dalla dichiarazione contenuta nella Sezione A.1 dell’istanza di scioglimento della riserva nella quale la ricorrente ha specificato che quel titolo era stato conseguito il 14.07.2022 presso l’Università degli Studi di Catania (**doc. 7 ricorso**).

Si trattava, cioè, di un percorso formativo universitario finalizzato alla specializzazione per la scuola secondaria che, essendo iniziato nel 2021, doveva necessariamente conformarsi alle disposizioni contenute nel DM n. 249/2010 e nei successivi decreti ministeriali che ne hanno puntualizzato il contenuto. Pertanto, il ricorrente, flaggando la Sezione A.2, avrebbe semplicemente confermato quanto già dichiarato nella Sezione A.1.

Da questo punto di vista, viene in rilievo il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30.09.2011 (Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 - **doc. 21 ricorso**), dove è previsto che l’attivazione dei corsi universitari per le attività di sostegno è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro (art. 3), il quale ne definisce annualmente la programmazione ai sensi dell’art. 5 DM n. 249/2010 sulla base della programmazione regionale de-



gli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità (art. 2).

In conformità a quanto previsto nel DM 30.09.2011, è stato proprio il Ministero dell'Istruzione, mediante Decreto n. 755 del 6.07.2021 (**doc. 22 ricorso**), ad autorizzare l'Università degli Studi di Catania ad avviare il corso universitario di specializzazione per le attività di sostegno seguito dal dott. Di Bella nell'a.s. 2020/2021, ed a stabilire, nell'allegato A (**doc. 23 ricorso**), che l'accesso al corso per la scuola secondaria dovesse essere limitato a 350 candidati.

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prima istanza, l'Amministrazione era esattamente nelle condizioni di poter risalire all'originaria natura del titolo di accesso conseguito da Di Bella e di attribuire il corrispondente punteggio.

Precisamente, il Ministero dell'Istruzione e, quindi, anche l'Ambito Territoriale di Catania non potevano non essere a conoscenza che il titolo specialistico di cui il dott. Di Bella aveva dichiarato di essere in possesso fosse stato conseguito all'esito di un percorso formativo rispondente ai requisiti di cui al DM 249/2010.

Inoltre, l'istituto del "soccorso istruttorio" deve ritenersi applicabile alla presente fattispecie anche perché il dott. Di Bella ha sempre allegato alle istanze di correzione in autotutela rivolte all'Ambito Territoriale di Catania il certificato rilasciato dall'Università degli Studi di Catania attestante proprio la circostanza che il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado era stato conseguito al termine del percorso formativo disciplinato dal DM n. 249/2010.

Il mancato riconoscimento in favore del dott. Di Bella del punteggio coerente con il titolo di specializzazione in suo possesso, quindi, è stato conseguenza del fatto che l'Amministrazione scolastica non ha svolto alcun controllo della domanda presentata dal ricorrente nemmeno dopo che quest'ultimo l'aveva messa in condizione di verificare più



agevolmente l'errore commesso mediante la presentazione di due diverse istanze di autotutela.

L'omissione di siffatto doveroso approfondimento istruttorio, quindi, rende illegittimo l'operato dell'Ambito Territoriale di Catania dato che è principio di diritto pacifico quello per il quale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990 e dell'art. 71, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, qualora, come nel caso di specie, l'errore commesso dall'istante emerga dagli elementi contenuti nella domanda stessa ovvero dalla documentazione allegata alla richiesta di correzione in autotutela dell'errore medesimo (cfr. Tribunale di Frosinone, sentenza 228/2021 del 16.03.2021; Tribunale di Terni, ordinanza del 15.04.2021; Tribunale di Foggia, ordinanza 2.1.2021; Tribunale di Massa, ordinanza del 4.1.2020; Consiglio di Stato, sez. V, del 20 giugno 2019, n. 4198; TAR Veneto, 9.2.2017, n. 144, e 21.12.2016 n. 1418; TAR Lombardia 13.1.2016, n. 58).

\* \* \* \* \*

Occorre, infine, segnalare che il pregiudizio grave ed irreparabile al quale è esposto il ricorrente potrebbe essere scongiurato solo se, all'eventuale accoglimento del ricorso, conseguisse l'ordine nei confronti delle amministrazioni resistenti di collocare il dott. Di Bella nelle GPS non solo con il punteggio confacente al titolo di specializzazione conseguito, ma anche con il punteggio che avrebbe maturato se, almeno dalla data del 7 Novembre 2022, avesse ottenuto l'incarico di supplenza al quale aveva diritto. Infatti, in questa data, l'Ambito Territoriale di Catania ha conferito l'incarico di supplenza nelle scuole indicate dal ricorrente ai docenti Cannata Claudia Maria Giuseppina, Russo Chiara, Giongrandi Floriana e Cantarella Aldo (**cfr. doc. 20 ricorso**) i quali, pur avendo 45 punti, punteggio al quale aspira il dott. Di Bella, tuttavia, a differenza di quest'ultimo, non vantavano i titoli di cui all'art. 5, co. 5, DPR 487/1984. Si tratta, in particolare, del titolo consistente nell'avere figli



a carico e del titolo consistente nell'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, titoli che, nei concorsi pubblici, a parità di merito e a parità di altri titoli, attribuiscono una preferenza alle categorie di cittadini che ne sono in possesso.

Pertanto, se all'eventuale accoglimento del ricorso non conseguisse anche l'attribuzione del punteggio che il ricorrente avrebbe maturato se avesse ricevuto l'incarico di supplenza fin dal 7 Novembre 2022, egli correrebbe il rischio di vedersi preclusa la possibilità di ottenere incarichi di supplenza nel nuovo anno scolastico 2023/2024. Ciò perché nella graduatoria provinciale alla quale si attingerà per il conferimento dei nuovi incarichi sarebbe certamente scavalcato dai docenti nominati nel corso del presente anno scolastico, i quali, nelle more del procedimento cautelare, avranno maturato il punteggio di cui alla Tabella A/7, Sezione C.1., per aver prestato servizio a seguito degli incarichi loro conferiti fino al termine delle attività scolastiche, ovvero fino al 30 Giugno 2023.

Tutto ciò premesso e richiamando quanto più diffusamente esposto in ricorso e negli scritti difensivi depositati nel procedimento cautelare iscritto al n. 11062/2022 RGL in merito alla sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti per la concessione del provvedimento cautelare invocato, il dott. Se Bastiano Di Bella, come in epigrafe rappresentato e difeso,

#### CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Catania, in composizione collegiale, voglia revocare l'ordinanza del 31.03.2023 resa dal Giudice del Lavoro, dott.ssa R. Nicosia, nella causa n. 11062/2022 RGL, comunicata in pari data, e conseguentemente:

a) accertare il diritto del dott. Sebastiano Di Bella alla valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado conseguito presso l'Università degli Studi di Catania alla stregua dei titoli acquisiti tramite i percorsi di specializzazione previsti dal DM n. 249/2010, così come previsto dalla Tabella A/7 allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;





b) per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania, di attribuire al ricorrente gli ulteriori 12 punti previsti nella Tabella A/7 allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, e di collocarlo nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze, Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia, nella nuova posizione corrispondente al punteggio così acquisito;

c) ordinare alle Amministrazioni resistenti di conferire al dott. Di Bella, in base a tale punteggio, la supplenza nella Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia, in una delle scuole per le quali lo stesso ha espresso la sua preferenza nell'istanza di partecipazione, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alle procedure informatiche di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze;

d) ordinare alle Amministrazioni resistenti di attribuire al dott. Di Bella gli ulteriori 12 punti che lo stesso avrebbe maturato se avesse ricevuto gli incarichi di supplenza ai quali avrebbe potuto legittimamente aspirare fin dal 7 Novembre 2022;

e) condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria il fascicolo di parte, insieme agli scritti difensivi ed alla documentazione depositata nel corso della prima fase cautelare, e l'ordinanza del 31.03.2023.

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Caltagirone, li 12.04.2023

Avv. Vincenzo Prestianni



**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei  
tisconsorti**

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Prestianni, in qualità di procuratore del ricorrente Di Bella Sebastiano,

**PREMESSO**

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado conseguito presso l'Università degli Studi di Catania alla stregua dei titoli acquisiti tramite i percorsi di specializzazione previsti dal DM n. 249/2010 nonché delle certificazioni informatiche in suo possesso ai fini del corretto collocamento nelle graduatorie per le supplenze della provincia di Catania e nelle graduatorie di istituto del medesimo ambito territoriale, Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nelle suddette graduatorie provinciali per le supplenze, Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado, Prima Fascia;
- che, per tale ragione, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai candidati potenzialmente controinteressati;
- che la notifica nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

**RIVOLGE ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, voglia autorizzare la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c..

Con osservanza.

Caltagirone, 12.04.2023

Avv. Vincenzo Prestianni

